



20 FAREO  
Addi, 13 Febbraio 2009

Tra le OO.AA  
e  
Le OO.SS.

Premesso

- che l'accordo interconfederale regionale del 30.10.2008 modifica il regime dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL artigiani prevedendo un aumento del numero annuo di ore di permessi retribuiti, pari a 20 ore, per i dipendenti delle imprese non in regola con il versamento al FTP;
- che tale accordo interconfederale è stato recepito dai contratti collettivi regionali di lavoro di categoria;
- che si rende necessario definire compiutamente i casi in cui non si realizza la regolarità contributiva al FTP;

le parti concordano quanto segue.

La regolarità contributiva del versamento al FTP esclude il riconoscimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti.

A partire dal 1.1.2009, per i lavoratori delle imprese iscritte a ELBA che abbiano omesso di effettuare nel corso dell'anno solare (1/1 - 31/12) il relativo versamento al FTP, il diritto al godimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti decorre dal 31 dicembre dello stesso anno per i lavoratori dipendenti in forza alla medesima data con le modalità previste dai singoli CCNL.

Nel caso di versamento errato rispetto al numero dei dipendenti, l'azienda dovrà integrare il versamento entro 30 giorni da quando viene riscontrato tale errore: in caso contrario sarà tenuta al riconoscimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti.

Per le imprese che alla data del 1.1.2009, pur avendone l'obbligo, non sono iscritte a ELBA il diritto al godimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti da parte dei lavoratori dipendenti, con le modalità previste dai singoli CCNL, decorre dal 1° gennaio di ogni anno, ivi compreso quello di iscrizione a ELBA.

**In via transitoria**, per l'anno 2009 l'iscrizione a ELBA potrà essere perfezionata entro il 30.6.2009. In caso contrario il diritto al godimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti da parte dei lavoratori dipendenti decorrerà dal 1.7.2009.

Così come previsto dal punto 2 dell'accordo interconfederale regionale del 30.10.2008, il riconoscimento delle ulteriori 20 ore di permessi retribuiti ai propri lavoratori dipendenti non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al FTP e al FACL secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali. In particolare permane:



- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;
- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall'accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA Eugenio Debra

C.N.A. LOMBARDIA [Signature]

CASARTIGIANI LOMBARDIA [Signature]

C.L.A.A.I. LOMBARDIA [Signature]

C.G.I.L. LOMBARDIA [Signature]

C.I.S.L. LOMBARDIA [Signature] [Signature]

U.I.L. LOMBARDIA [Signature]